



Maria Letizia Cavuoto

(dottoranda di ricerca nel "Dottorato di Interesse Nazionale in Studi religiosi"
presso l'Università degli Studi di Pisa)

**Il "ragionevole accomodamento"
nella giurisprudenza italiana in materia ecclesiastica***

*The "reasonable accommodation"
in Italian jurisprudence in ecclesiastical matters**

ABSTRACT: With judgment n. 24414/2021, the United Sections of the Supreme Court suggested "reasonable accommodation" as a key to resolving conflicts over religious symbols in public school classrooms. This approach, which is typically used to promote equality for workers with disabilities, has been applied to this dispute in a novel way. This paper intends to reconstruct the Court's proposal of a "reasonable accommodation" model after analyzing the original features of this approach. From the investigation of nature and the application of "reasonable accommodation" in the decision of the Court, this work seeks to verify whether this model can be effectively and legally relevantly applied in the public school context.

SOMMARIO: 1. Il crocifisso e l'inedita chiave di risoluzione dei conflitti dopo la sentenza n. 24414 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - 2. La natura del principio del "ragionevole accomodamento" - 3. Il "ragionevole accomodamento" come metodo "mite" - 4. Limiti e prospettive - 5. Brevi osservazioni conclusive.

1 - Il crocifisso e l'inedita chiave di risoluzione dei conflitti dopo la sentenza n. 24414 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

La Corte di cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n. 24414 del 2021 è ritornata sul problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche prospettando una originale chiave di risoluzione di un conflitto che negli anni si è acceso più volte anche in forme diverse¹.

La vicenda processuale nasce dal ricorso di un docente presso un istituto professionale statale contro il provvedimento disciplinare che gli era stato irrogato perché durante le proprie ore di lezione rimuoveva "in autotutela"² il crocifisso dalla parete dell'aula in cui insegnava, nonostante

* Contributo sottoposto a valutazione - Peer reviewed paper.

¹ Cfr. in argomento **M. VENTURA**, *Il crocifisso dallo Stato-istituzione allo Stato-comunità*, in *Quad. cost.*, n. 4 del 2021, pp. 954-957.

² Cass. civ., sez. un., sent. 9 settembre 2021, n. 24414, § 1, in *www.cortedicassazione.it*.



gli alunni avessero a maggioranza manifestato in un'assemblea di classe il loro parere favorevole all'esposizione del simbolo.

La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha ritenuto illegittima la circolare adottata dal dirigente scolastico che, nell'invitare formalmente tutti i docenti a rispettare e a tutelare la volontà degli studenti - autonomamente determinatasi ed espressa nel verbale di assemblea - non ha ricercato né promosso un "ragionevole accomodamento con il più ampio consenso possibile"³ per trovare una soluzione sostenibile nel caso concreto.

L'illegittimità della circolare ha prodotto l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente, ma la Corte ha precisato che il comportamento dell'autorità scolastica non integrava la lamentata forma di discriminazione del docente, in quanto la sanzione non aveva una connotazione religiosa e non influenzava l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento né condizionava la libertà di espressione culturale del docente dissenziente⁴.

La sentenza del giudice di legittimità è stata già ampiamente commentata⁵, anche con riferimento allo specifico aspetto relativo al

³ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 14.1.

⁴ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 30.

⁵ Cfr. **F. ALICINO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti pratici della libertà*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021; **ID.**, *Ceci n'est pas une pipe: The Crucifix in Italian Schools in the Light of Recent Jurisprudence*, in *Canopy Forum. On the Interactions of Law and Religion* (<https://canopyforum.org>), 30 novembre 2021; **P. CAVANA**, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 19 del 2021; **C.B. CEFFA**, *Il crocifisso nella scuola di Stato: atto IV*, in *Forum di Quaderni costituzionali* (*www.forumcostituzionale.it*), n. 4 del 2021, p. 55 ss.; **S. CECCANTI**, *Come in Baviera: il crocifisso resta alla parete, se la scelta è della classe*, in *Quad. cost.*, n. 4 del 2021, p. 951 ss.; **N. COLAIANNI**, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. U.U., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 17 del 2021, p. 17 ss.; **A. FUCCILLO**, *Il crocifisso negoziato. Verso la gestione "privatistica" dei simboli religiosi*, in *giustiziacivile.com*, n. 12 del 2021; **A. LICASTRO**, *Crocifisso "per scelta". Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2021, p. 17 ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *La mediazione laica sul crocifisso a scuola nel diritto vivente: da simbolo pubblico "del potere" a simbolo partecipato "della coscienza"*, in *Dir. fam e pers.*, n. 1 del 2022, p. 10 ss.; **G. PAVESI**, *Simboli religiosi e accomodamento ragionevole 'all'italiana' nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 6 del 2022; **V.A. POSO**, *Croce e giustizia. La libertà religiosa e il principio di laicità dello Stato nelle aule delle scuole pubbliche dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 24412/2021. Quasi un racconto*, in *Labor* (<https://www.rivistalabor.it>); **S. PRISCO**, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 21 del 2021, p. 53 ss.; **I. SPADARO**, *Il problema dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche nella sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite civili*, in *www.diritticomparati.it*, 11 novembre 2021; **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 18 del 2021, p. 45 ss.; **M. VENTURA**, *Il crocifisso dallo Stato-istituzione allo Stato-comunità*, cit., p. 954 ss.



richiamo del principio del “ragionevole accomodamento”⁶; nel presente contributo intendo focalizzare su quest’ultimo aspetto introducendo nel dibattito alcune considerazioni connesse al suo ruolo nel campo della gestione dei conflitti di natura culturale e religiosa, perciò senza riprendere questioni esaminate in altri precedenti commenti.

L’applicazione dello strumento della *reasonable accommodation* trova origine nella gestione delle controversie in materia giuslavoristica, specialmente quelle attinenti alla libertà di religione e di coscienza, che - com’è stato notato - costituiscono un «campo privilegiato di operatività del ragionevole accomodamento»⁷. Il suo richiamo nelle questioni relative all’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche dipende quindi dalla connessione di quest’ultimo tema con circostanze legate al rapporto di impiego, che tuttavia si presenta nel caso di specie come una sorta di pretesto per svolgere considerazioni di carattere più generale che, in ultima analisi, subordinano la legittimità dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche alla preventiva ricerca di una soluzione condivisa che consenta di favorire la convivenza delle pluralità proprio seguendo il principio in parola⁸.

Le Sezioni Unite enunciano questo principio con riferimento a quanto disposto dall’art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924⁹ - che dispone l’affissione dell’immagine del re e del crocifisso quale componente dell’arredo scolastico insieme ad armadi, lavagne, banchi, sedie - in armonia con quanto successivamente previsto dalla Costituzione e alla normativa adesso vigente, «nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi»¹⁰.

Com’è noto, l’impianto costituzionale vincola l’ordinamento italiano al rispetto del principio supremo di laicità dello Stato, da intendersi non come mancato riconoscimento o eliminazione del fenomeno religioso dalla società, bensì quale strumento di dialogo capace di accogliere le differenze e tutelare i singoli in una società pluralista e democratica¹¹.

Nella sentenza in commento il principio di laicità si esprime sulla scia di quanto già enunciato dalla Corte costituzionale in sua costante

⁶ Cfr. G. PAVESI, *Simboli religiosi e accomodamento ragionevole ‘all’italiana’ nella recente giurisprudenza di legittimità*, cit.

⁷ A. MADERA, *Il porto di simboli religiosi nel contesto giudiziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2020, p. 116.

⁸ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 12.1.

⁹ Cfr. Art. 118 r.d. n. 965 del 1924: «Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re».

¹⁰ Cass. civ., sez. un., sent. 9 settembre 2021, n. 24414, cit., § 30.

¹¹ Cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 1989, § 4 del considerato in diritto, in www.cortecostituzionale.it.



giurisprudenza¹². In particolare, la pronuncia della Consulta n. 67 del 2017¹³ richiama la distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni religiose e l'equidistanza delle pubbliche istituzioni dalle confessioni religiose¹⁴, intesa non quale indifferenza rispetto al fenomeno religioso quanto piuttosto come tutela del pluralismo giuridico e istituzionale¹⁵.

La Suprema Corte individua in questo modo i tratti della cosiddetta "laicità all'italiana"¹⁶ che non è di per sé "neutralizzante" bensì orientata alla convivenza delle diverse fedi e, pertanto, capace di accogliere potenzialmente la presenza di tutti simboli religiosi oggetto delle istanze di volta in volta sottoposte alla comunità di riferimento. In definitiva, la sentenza n. 24414 del 2021 ritiene che la comunità scolastica possa manifestare la volontà di esporre il simbolo religioso a prescindere dal valore ad esso attribuito, ricercando attraverso il "ragionevole

¹² Cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 1989, in *Dir. eccl.*, 1989, II, p. 293 ss. In senso conforme a questa decisione, cfr., fra le altre, Corte cost., sent. n. 259 del 1990, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1990/1, p. 516 ss.; Corte cost., sent. n. 195 del 1993, ivi, 1993/3, p. 693 ss.; Corte cost., sent. n. 421 del 1993, in *Foro it.*, 1994, I, p. 14 ss.; Corte cost., sent. n. 149 del 1995, in *Dir. eccl.*, 1995, II, p. 293 ss.; Corte cost., sent. n. 440 del 1995, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1995/3, p. 1045 ss.; Corte cost., sent. n. 329 del 1997, ivi, 1997/3, p. 981 ss.; Corte cost., sent. n. 508 del 2000, ivi, 2000/3, p. 1041 ss.; Corte cost., sent. n. 327 del 2002, in *Dir. eccl.*, 2002, II, p. 179 ss.; Corte cost., sent. n. 168 del 2005, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 2005/3, p. 1065 ss.; Corte cost., sent. n. 52 del 2016, in *www.giurcost.org*; Corte cost., sent. n. 63 del 2016, in *www.cortecostituzionale.it*.

¹³ Cfr. Corte cost., sent. n. 67 del 2017, in *www.cortecostituzionale.it*. In particolare, § 2.1 del considerato in diritto: «nella giurisprudenza costituzionale è ormai consolidato il principio per cui la libertà religiosa, di cui quella di culto costituisce un aspetto essenziale (artt. 19 e 20 Cost.), non può essere subordinata alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose (da ultimo, sentenze n. 63 e n. 52 del 2016). L'ordinamento repubblicano è contraddistinto dal principio di laicità, da intendersi, secondo l'accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 63 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza dello Stato di fronte all'esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità». Ciò non significa escludere, prosegue la corte, la possibilità per lo Stato di regolare bilateralmente i rapporti con le singole confessioni religiose con il limite di non «operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenza n. 63 del 2016) e le intese non possono essere considerate condizione imposta dai pubblici poteri per consentire alle confessioni religiose di avere libertà di organizzazione e di azione (viene citata sul punto la sentenza n. 52 del 2016)».

¹⁴ Cfr. **P. LILLO**, *I confini dell'ordine confessionale nella giurisprudenza costituzionale*, *Giur. cost.*, Fasc. 6, 2007, p. 5017 ss.

¹⁵ Cfr. **P. LILLO**, *Pluralismo giuridico e libertà confessionali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 40 del 2016.

¹⁶ Cfr. **P. CONSORTI**, *Laicità all'italiana: incontro e dialogo*, in *Fede religiosa e fede laica in dialogo*, a cura di P. SCOPPOLA e P. CONSORTI, Guerini, Milano, 2007; **S. DOMIANELLO**, *Sulla laicità nella Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1999, p. 44; **G. PAVESI**, *Simboli religiosi e accomodamento ragionevole 'all'italiana' nella recente giurisprudenza di legittimità*, cit.; **A. PIN**, *Il percorso della laicità "all'italiana". Dalla prima giurisprudenza costituzionale al Tar veneto: una sintesi ricostruttiva*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 1 del 2006 e, da ultimo con riferimento alla pronuncia in commento, **M. TOSCANO**, *Il crocifisso 'accomodato*, cit., p. 60.



accomodamento” una soluzione condivisa capace di soddisfare le diverse istanze presenti in quella data comunità.

In questo modo, la giurisprudenza apre la strada alla soluzione di “obbligatorietà condizionata” (all’accomodamento) con la possibilità di una esplicita richiesta anche circa l’esposizione di simboli diversi dal crocifisso, compresi quelli di altre religioni o comunità di fede.

2 - La natura del principio del “ragionevole accomodamento”

Per comprendere a pieno la portata dell’introduzione del principio del “ragionevole accomodamento” in materia ecclesiastica è opportuno soffermarsi sulla sua natura. Esso è stato preso in prestito dalle scienze sociali ed è entrato nel linguaggio giuridico nell’esperienza statunitense nel 1972 con un emendamento al *Title VII del Civil Rights Act (Civil Rights Act of 1964)*¹⁷. La *reasonable accommodation* è stata dapprima applicata al diritto discriminatorio e poi utilizzata per elaborare il concetto di uguaglianza riferito ai lavoratori con disabilità anche in sede sovranazionale, europea, com’è avvenuto ad esempio per la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006¹⁸ e nella Direttiva 2000/78/CE del Consiglio europeo¹⁹.

Le forme di “accomodamento” sperimentate nelle differenti esperienze giuridiche esprimono un’applicazione differenziata del principio in parola, che è tuttavia sempre accomunato dallo scopo di comporre conflitti di carattere culturale o religioso. Questa tendenza si esprime in maniera più evidente nell’esperienza canadese, in cui

¹⁷ Cfr. Emendamento al *Title VII del Civil Rights Act*, 42 USC § 2000e j: «[t]he term "religion" includes all aspects of religious observance and practice, as well as belief, unless an employer demonstrates that he is unable to *reasonably accommodate* to an employee's or prospective employee's religious observance or practice without undue hardship on the conduct of the employer's business».

¹⁸ Cfr. Art. 2 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità: «per “accomodamento ragionevole” si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali».

¹⁹ Cfr. Art. 5 della Direttiva 2000/78/CE «in order to guarantee compliance with the principle of equal treatment in relation to persons with disabilities, reasonable accommodation shall be provided. This means that employers shall take appropriate measures, where needed in a particular case, to enable a person with a disability to have access to, participate in, or advance in employment, or to undergo training, unless such measures would impose a disproportionate burden on the employer. This burden shall not be disproportionate when it is sufficiently remedied by measures existing within the framework of the disability policy of the Member State concerned».



l'“accomodamento” è inteso in senso formale e costituisce un vero e proprio obbligo giuridico cui segue l'applicazione “caso per caso”²⁰.

Nel sistema britannico la *reasonable accommodation* si presenta come «un adeguamento o anche ospitalità»²¹ di principi di stampo socio antropologico. L'Unione europea ha tentato a sua volta di formulare una spiegazione, in senso giuridico, del “ragionevole accomodamento” suggerendo la previsione di «misure efficaci e pratiche destinate a sistemare il luogo di lavoro in funzione della disabilità, ad esempio, sistemando i locali o adattando le attrezzature, i ritmi di lavoro, la ripartizione dei compiti o fornendo mezzi di formazione o di inquadramento»²². Qualunque sia la specifica declinazione del “ragionevole accomodamento” nelle diverse esperienze, questo consiste in una «deroga alla legge generale accordata agli appartenenti a determinati gruppi forniti di una spiccata identità culturale riconosciuta dalla legge fondamentale dell'ordinamento di riferimento»²³, qualificandosi così come una sorta di eccezione culturale, o collettiva.

L'applicazione dell'“accomodamento ragionevole” in ambito religioso trova la sua ragion d'essere nella gestione e nella eventuale successiva composizione dei conflitti prima che questi giungano in sede giurisdizionale. In particolare, l'accomodamento ragionevole si pone come criterio del metodo dialogico aperto e partecipativo al fine di non dover scegliere tra legge interiore e legge dello Stato, ma poter esercitare la propria libertà religiosa in ogni ambito, che sia questo lavorativo, di formazione - scuole di ogni ordine e grado, università - o di tipo associativo.

L'accomodamento dimostra l'esigenza del diritto di essere in qualche modo “verso la pluralità” e, pertanto, aperto alla risoluzione delle singole questioni “caso per caso”²⁴. In questo quadro la soluzione delle controversie si innesta sempre più in ambito giurisprudenziale, togliendo spazio al ruolo del legislatore, con un accento problematico per gli ordinamenti di *civil law*.

²⁰ Nell'esperienza canadese, in diverse pronunce, la stessa Corte Suprema ha qualificato il “ragionevole accomodamento” quale corollario del principio di eguaglianza. La *ratio* di tale qualificazione è da rinvenire nel principio stesso di eguaglianza e non discriminazione secondo cui la legge deve essere ugualmente differenziata, ossia deve trattare in modo uguale situazioni uguali ed in modo diverso situazioni ragionevolmente diverse. Cfr. *Ontario Human Rights Commission v. Simpsons-Sears*, 1985, 2 S.C.R. 536, in <https://scc-csc.lexum.com>. Per un ulteriore approfondimento J. WOEHLING, *L'obligation d'accommodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité religieuse*, in *Revue de droit de McGill*, n. 43 del 1998, p. 329.

²¹ P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, Pisa University Press, Pisa, 2013, p. 217.

²² Cfr. *Considerando 20* della Direttiva a 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

²³ G. ROLLA, *Il fascino discreto di una Costituzione*, in *L'apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri dell'ordinamento costituzionale canadese*, a cura di G. Rolla, Giuffrè, Milano, 2008, p. XXII.

²⁴ Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 204.



Ripercorrendo le tappe che hanno portato all'introduzione di questo concetto nella giurisprudenza in materia ecclesiastica risulta evidente che lo strumento della *reasonable accommodation* non si realizza principalmente in ambito giudiziario, quanto in termini mediativi collegati alla gestione alternativa dei conflitti²⁵. L'accomodamento ragionevole si caratterizza in questo senso per essere "negoziato amichevolmente"²⁶, senza dover per forza raggiungere il livello giudiziale. Del resto, l'applicazione del "ragionevole accomodamento" in sede giudiziale presenta delle controindicazioni, in quanto si tratta di uno strumento non previsto dalla legge.

Ad esempio, la recente Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-344/20²⁷ applica un criterio generalista secondo cui la regola interna di un'impresa che vieta di indossare in modo visibile segni religiosi, filosofici o spirituali non costituisce una discriminazione diretta, se applicata in maniera generale e indiscriminata. In questo caso i giudici non hanno fatto ricorso al "ragionevole accomodamento", che si dimostra non essere sempre adatto a gestire i conflitti in sede giurisdizionale. In altre parole, l'"accomodamento ragionevole" non si presenta come una "chiave universale" per la gestione dei conflitti, ma quale opportunità per promuoverne una dinamica che permetta di prendersi cura del conflitto (religioso e culturale) senza essere obbligati a decidere in maniera prescrittiva e generale e affidando agli attori del conflitto la possibilità di gestirlo in autonomia.

²⁵ Cfr. **P. CONSORTI**, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 218.

²⁶ Cfr. **S. GAMBINO**, *Laicità e Stato: la ricerca di un dialogo difficile ma necessario; le opportunità offerte dalle esperienze costituzionali comparate e dalle relative giurisprudenze*, in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di N. Fiorita e D. Loprieno, Firenze University Press, Firenze, 2009, p.19.

²⁷ In particolare, nel dispositivo, la Corte di Giustizia dell'Unione europea (seconda sezione) del 13 ottobre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Tribunal du travail francophone de Bruxelles - Belgio*) evidenzia che «l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che una disposizione di un regolamento di lavoro di un'impresa che vieta ai dipendenti di manifestare verbalmente, con l'abbigliamento o in qualsiasi altro modo, le loro convinzioni religiose o filosofiche, di qualsiasi tipo, non costituisce, nei confronti dei dipendenti che intendono esercitare la loro libertà di religione e di coscienza indossando visibilmente un segno o un indumento con connotazione religiosa, una discriminazione diretta basata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi di tale direttiva, a condizione che tale disposizione sia applicata in maniera generale e indiscriminata». Pertanto, tra la libertà di impresa garantita dall'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in cui evidentemente rientra la necessità del datore di lavoro di adottare una *policy* aziendale neutrale, e la libertà di religione garantita dall'articolo 10 della Carta, che comprende tra l'altro la libertà di manifestare la propria religione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, è prevalsa la prima senza alcun "ragionevole accomodamento". Così **M. PERINI**, *Il dialogo tra costituzionalisti ed ecclesiastici: ieri, oggi e domani. Cenni introduttivi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n.5/a del 2023, pp. 123-124.



Certamente, questa possibilità introduce il rischio di una frammentazione delle risorse disponibili per definire certe controversie che hanno un valore generale - come quella relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche - penalizzando "istanze che non sono a costo zero" e non sempre possono essere affidate a soluzioni "non-convenzionali"²⁸.

3 - Il "ragionevole accomodamento" come metodo "mite"

La sentenza delle Sezioni Unite n. 24414 del 2021 fa esplicito riferimento ad una soluzione "mite", richiamando una tesi che tende a valorizzare lo Stato come comunità prima ancora che come istituzione.

La Corte parte dall'assunto che la «parete dell'aula nasce bianca, può rimanere tale ma può anche non restare spoglia»²⁹, affidando alla comunità di riferimento la scelta di collocare o meno i simboli religiosi nelle aule. La soluzione prospettata, nonostante le difficoltà applicative di cui si dirà in seguito, appare di grande valore perché volta a promuovere il c.d. dialogo orizzontale.

Tale forma di dialogo, superando di fatto la logica secondo cui si rendono necessari impegni bilaterali assunti dallo Stato con le singole confessioni religiose al fine di promuovere in maniera effettiva alcuni aspetti della libertà di religione e di culto, impone un importante cambio di prospettiva che riflette la centralità della persona nell'ordinamento. Seguendo questa impostazione, si riconosce alla persona umana la garanzia effettiva dei suoi diritti inviolabili, costituzionalmente garantiti, tra cui certamente la libertà religiosa, senza necessità di ricorrere al modello di dialogo verticale di cui si è detto che sino ad oggi ha caratterizzato i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose ai sensi degli artt. 7 e 8 Cost.

La persona, pertanto, diviene portatrice di quei valori assoluti che ben possono trovare applicazione nel caso concreto non tanto quanto riflesso di pretese avanzate da larga parte degli interessati, quanto piuttosto come ricerca dei valori comuni capaci di "incontrarsi" e garantire in egual modo la libertà della maggioranza e delle minoranze senza che nessuno sia costretto a perdere la propria identità in favore dell'altro.

In altri termini, tale impostazione garantisce il rispetto delle libertà delle maggioranze e delle minoranze dando loro la possibilità di essere riconosciute e riconoscersi in egual modo nella comunità di riferimento, cercando soluzioni che escludano ogni tipo di prevaricazione. Più precisamente, viene sollecitata la risoluzione dei conflitti nella sua dimensione più vicina alla comunità.

²⁸ Cfr. A. MADERA, *Il porto di simboli religiosi nel contesto giudiziario*, cit., p. 139. Sul punto cfr. anche K. ALIDADI, *Religion, Equality and Employment in Europe. The Case for Reasonable Accommodation*, Bloomsbury, Oxford and Portland, Oregon, 2017, pp. 1-24, e pp. 193-230.

²⁹ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 12.1.



La ricerca dell'“accomodamento ragionevole”, pertanto, può essere utilizzata solo “dal basso” inteso nel senso che le soluzioni adottate dalla comunità come “reciproca concessione” risultano più efficaci a dirimere le contrapposizioni e comunque a soddisfare le diverse attese.

Viene così a modificarsi la logica dell'*aut aut* in favore dello schema inclusivo dell'*et et* come metodo per la gestione dei conflitti. Tale metodo promuove un approccio interculturale e cooperativo che ha come scopo ultimo quello di rintracciare gli esiti dell'incontro «provando e riprovando, fino a trovare soluzioni condivise, efficaci, sostenibili e magari anche belle»³⁰.

L'approccio sin qui esposto porta alla luce un modello di riferimento alternativo caratterizzato dalla cooperazione e dialogo tra culture che solo la persona in quanto tale può effettuare con efficacia, certamente restando con lo sguardo volto a quel quadro di riferimento valoriale e normativo che caratterizza gli ordinamenti di riferimento.

Rileggendo, pertanto, la decisione delle Sezioni Unite che sollecitano «una soluzione “mite” (la parete dell'aula nasce bianca, può rimanere tale ma può anche non restare spoglia e accogliere la presenza del crocifisso per soddisfare un bisogno degli studenti) che si articola in scelte da effettuare caso per caso, alla luce delle concrete esigenze, nei singoli istituti scolastici con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e con il metodo della ricerca del più ampio consenso»³¹, è necessario cogliere le ragioni più profonde del metodo ricercato per la gestione dei conflitti. Tale metodo, lungi dal richiamare in modo semplicistico l'eliminazione di quello o quell'altro simbolo religioso, evidenzia la possibilità di avere una differente prospettiva del conflitto orientata alla conoscenza reciproca di tradizioni religiose e laiche, soprattutto in un contesto formativo quale quello scolastico. Si passa così dal conflitto alla conoscenza reciproca che apre a soluzioni non preordinate, ma non per questo necessariamente meno efficaci.

Le Sezioni Unite, in definitiva, nel sollecitare una soluzione “mite”, dove cioè ciascuno possa rappresentare le proprie istanze e vederle riconosciute nel rispetto delle diversità, suggerisce un metodo che richiama direttamente quel principio di laicità aperta e plurale che permea il nostro ordinamento e che trova la sua ragion d'essere non nella mera neutralità o imparzialità dello Stato, come nell'esperienza francese³², bensì in un dialogo

³⁰ P. CONSORTI, *Conflitti, mediazione e diritto interculturale*, cit., p. 95.

³¹ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 12.1.

³² Il modello separatista francese ha modificato nel tempo la sua esperienza di laicità e si è infatti, passati dalla *laïcité de combat* giacobina a quella macroniana che ha posto una particolare attenzione al fenomeno religioso, inteso come manifestazione di interessi morali e filosofici che non restano più confinati nei singoli gruppi di appartenenza, ma possono assumere un ruolo politico-sociale rimanendo portatori di interessi propri nella dinamica del contemperamento di quelli degli altri supportati dal dialogo interreligioso. In questo senso, come osserva P. CONSORTI, *Dalla Francia una nuova idea di laicità per il nuovo anno*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2018, p. 6, «in tale contesto



costante che permette all'individuo di non dover rinunciare alle proprie scelte secondo coscienza, nel rispetto delle diverse istanze manifestate dagli altri soggetti interessati.

Il metodo "mite" in definitiva può condurre a soluzioni condivise in cui «tutti concedono qualcosa facendo, ciascuno, un passo in direzione dell'altro», addivenendo a soluzioni pratiche che, nella risoluzione "caso per caso", siano in grado di non lasciare spazio a chiusure e contrapposizioni, ma risultino da un «dialogo costruttivo in vista di un equo temperamento delle convinzioni religiose e culturali presenti nella comunità scolastica, dove la plurale e paritaria coesistenza di laici e credenti, cattolici o appartenenti ad altre confessioni, è un valore inderogabile»³³.

4 - Limiti e prospettive

La *reasonable accommodation*, così come declinata dalla Corte di cassazione, è uno strumento inedito di risoluzione dei conflitti³⁴ in un ambito di applicazione diverso da quello tradizionale del rapporto d'impiego. Infatti, anche se i fatti di causa riguardano la libertà religiosa e di coscienza nel rapporto d'impiego, la Corte ha fatto dispiegare l'operatività dell'"accomodamento ragionevole" in riferimento all'esposizione dei simboli religiosi nelle aule scolastiche. In altri termini, le pubbliche istituzioni devono essere orientate da criteri di imparzialità e devono porsi in un atteggiamento di equidistanza nei confronti di tutte le religioni, non potendo lo spazio pubblico essere occupato da una sola fede religiosa, ancorché maggioritaria³⁵.

La soluzione prospettata dalle Sezioni Unite individua la strada del dialogo come metodo di gestione dei conflitti, che nel contemporaneo contesto scolastico laico e multiculturale appare molto suggestiva, anche se probabilmente non di semplice praticabilità.

In primo luogo, si rileva l'assenza di una previsione che faccia riferimento all'obbligatorietà o quantomeno alla possibilità di applicazione di tale soluzione, definendone almeno i tratti essenziali³⁶. L'assenza del

va infine valorizzata l'attenzione al tema scolastico, concepito come un'assunzione di responsabilità formativa degli insegnanti, affinché siano messi in grado di trasmettere ai giovani studenti il senso della laicità repubblicana insieme con sufficienti nozioni relative al "fatto religioso". Laicità e religione - intesa come spiritualità umana - si trovano così fianco a fianco per affrontare le sfide che il futuro propone all'umanità. Non l'una contro l'altra, ma insieme».

³³ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 19.

³⁴ Così A. LICASTRO, *Crocifisso "per scelta"*, cit., pp. 41-42; M. TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., pp. 11-12.

³⁵ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 11.6.

³⁶ L'assenza normativa è stata da più parti attenzionata in dottrina. Tra gli altri cfr. M. TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 61; A. LICASTRO, *Crocifisso "per scelta"*, cit., p.



riferimento normativo in favore unicamente del dato giurisprudenziale lascia un vuoto che in un ordinamento come quello italiano sembra essere difficilmente colmabile. La giurisprudenza, infatti, per sua natura dovrebbe porsi al servizio di due padroni: la legge e la realtà per realizzare il suo fine e poter svolgere correttamente il suo “compito interpretativo”³⁷. In altri termini, l’applicazione di una regola, come quella del “ragionevole accomodamento” pare assai complessa senza che vi sia una base legale quantomeno utile a delinearne i suoi tratti essenziali.

In secondo luogo, lascia perplessi l’ambito di applicazione. In particolare, la comunità di riferimento oggetto della pronuncia delle Sezioni Unite si discosta dalle esperienze giuslavoristiche in cui sino ad oggi la *reasonable accommodation* è stata richiamata. Nella fattispecie, il dialogo è affidato agli studenti senza l’intervento della pluralità di soggetti coinvolti nella comunità scolastica in posizioni bensì differenziate, ma pur sempre accomunate da un presupposto giuslavoristico³⁸. La soluzione prospettata, a dire della Corte, «[...] si articola in scelte da effettuare caso per caso, alla luce delle concrete esigenze, nei singoli istituti scolastici, con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e con il metodo della ricerca del più ampio consenso»³⁹. La logica del “più ampio consenso” mal si concilia con la *ratio* della *reasonable accommodation* così come sino ad ora declinata, in quanto richiama la prevalenza della maggioranza e un correlato sacrificio della minoranza⁴⁰.

Del resto, nella ricostruzione della fattispecie, la Corte aveva rimproverato al dirigente scolastico di non essersi vestito «della terzietà del mediatore» e non avere «operato alcun giusto temperamento per trovare una regola che tenesse conto del punto di vista del dissenziente», essendosi limitato ad aver «dato seguito, semplicemente, alla richiesta degli

43, secondo cui «[...] l’intervento del legislatore sarebbe un bel segnale di sensibilità verso temi assai delicati come quelli su cui si sono pronunziate le Sezioni Unite, costrette, proprio per l’inerzia delle camere parlamentari, a “sperimentare” in prima persona percorsi “interpretativi” del tutto inediti, esponendosi, però, così, inevitabilmente, a critiche di eccessiva “creatività” o di “invasione” del campo altrui».

³⁷ Cfr. G. ZAGRIBELSKY, *Il diritto mite*, cit., p. 181.

³⁸ Il “ragionevole accomodamento”, richiamato quale regola per dirimere i conflitti nei rapporti di lavoro, si risolve evidentemente in un “dialogo a due” e più precisamente nel dialogo datore - dipendente le cui risultanze potranno avere dei risvolti, anche pratici, sugli altri dipendenti. Il coinvolgimento degli altri dipendenti nel componimento dialogico, invero, non è diretto, ma solo indiretto. Così S. FERNANDEZ SANCHEZ, prefazione di P. Loi, *Libertà religiosa e lavoro*, Giappichelli, Torino, 2022, pp. 145 e ss.

³⁹ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., §12.1.

⁴⁰ D’altra parte, quanto alla regola della maggioranza, gli stessi giudici delle Sezioni Unite si contraddicono nell’individuazione del percorso dialogico-partecipativo da intraprendere nella risoluzione del conflitto allorquando precisano che la «regola di maggioranza senza correttivi non può utilizzarsi nel campo dei diritti fondamentali, che è dominio delle garanzie per le minoranze e per i singoli. I diritti fondamentali svolgono un ruolo contro-maggioritario, sicché, abbandonato il criterio quantitativo, il “peso” assunto dai soggetti coinvolti non può fare ingresso quale decisivo criterio di bilanciamento delle libertà». Cfr. Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 20.



studenti»⁴¹. Seguendo questa impostazione, il dirigente scolastico diviene l'unico responsabile del dialogo e quindi il soggetto «competente ad adottare la determinazione maggiormente coerente»⁴² col metodo dialogico proposto, e anche il soggetto chiamato ad esprimere una decisione nel caso di un suo fallimento. In altre parole, la pronuncia non fa altro che affidare al dirigente scolastico l'applicazione della regola secondo il principio di proporzionalità derivante da un bilanciamento di interessi che coinvolge i diritti fondamentali e in particolare il principio di laicità dello Stato.

La pericolosità del terreno su cui ci si muove è evidente. Lo spazio pubblico, la scuola nel caso oggetto di esame, deve certamente rispondere a quel principio di laicità pluralista che orienta l'ordinamento italiano e che difficilmente può, senza correttivi, essere di volta in volta soggetto alla negoziazione rispetto all'affissione del simbolo religioso in uno spazio pubblico.

Pertanto, lungi dal voler criticare *tout court* il modello proposto dalla Corte di cassazione caratterizzato dalla ricerca dell'"accomodamento ragionevole" e valorizzandone, invece, il carattere inedito, non può non osservarsi l'originalità di una proposta che rischia di modificare i caratteri propri ed essenziali del metodo proposto.

5 - Brevi osservazioni conclusive

Seguendo la ricostruzione operata dalle Sezioni Unite e la logica adottata per la risoluzione del caso oggetto della pronuncia, si deve innanzitutto osservare, da un lato, l'illegittimità della circolare che prevedeva *sic et simpliciter* un ordine di affissione del simbolo religioso sulla base di una decisione a maggioranza degli alunni della classe; e, da un altro lato, l'insussistenza degli elementi minimi utili per costituire un atto di discriminazione religiosa del docente dissenziente.

In secondo luogo, emerge una censura tanto del comportamento del dirigente scolastico, che, lungi dal ricercare un approccio dialogante rivolto all'applicazione di un metodo inclusivo e cooperativo, si è appiattito sulla decisione della maggioranza; quanto del comportamento del docente, che non ha dimostrato alcuna disponibilità al dialogo e all'ascolto: e, in definitiva, non aveva ricercato un "ragionevole accomodamento" con i suoi alunni.

In terzo luogo, si osserva che il percorso ricostruttivo e decisionale operato dalla Corte di cassazione non è privo di ostacoli. Come si è visto, pur avendo ricomposto con attenzione i tratti essenziali e il significato giuridico della *reasonable accommodation*, le Sezioni Unite hanno tratteggiato un procedimento diverso e non sovrapponibile con lo schema tipico della

⁴¹ Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 15.

⁴² Cass. civ., sez. un., sent. n. 24414 del 2021, cit., § 23.



regola richiamata. I rischi di un così fragile procedimento applicativo risultano evidenti anche alla luce del richiamo sistematico e dell'aderenza piena al modello del "ragionevole accomodamento", proprio di altri ordinamenti.

L'operazione effettuata dalle Sezioni Unite nel tema che ci occupa ha certamente il merito di aver introdotto anche nell'ordinamento italiano un metodo partecipativo e dialogante sul fatto religioso, ma per evitare "soluzioni creative" che non riflettono la natura propria del metodo, è auspicabile che ne vengano circoscritti gli ambiti applicativi per non sconfinare in soluzioni azzardate e forse talvolta potenzialmente "forzate".

In definitiva, l'auspicio è che questa "inedita soluzione" proposta dalla Corte possa essere un punto di partenza per ragionare sulla possibilità dell'introduzione del "ragionevole accomodamento" nelle controversie di matrice religiosa, gestendo i conflitti tutelando maggioranze e minoranze nel rispetto, da un lato, del supremo principio di laicità dello Stato, e, dall'altro, della tutela del fattore religioso.